

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 ottobre 2025 ([*](#))

“Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Licenziamento senza riduzione dei diritti pensionistici – Assenze ingiustificate – Composizione del Tribunale dell’Unione europea – Presunta mancanza di imparzialità – Errori di valutazione – Sostituzione della motivazione – Onere della prova – Proporzionalità – Autorità del giudicato”

Nella causa C-243/24 P,

concernente un ricorso ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposto il 2 aprile 2024,

È
WV, rappresentata dal sig. . Boigelot, avvocato,

richiedente,

l'altra parte nel procedimento è:

S.
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), rappresentato dalla sig.ra Falek e dal sig. R. Spáč, in qualità di agenti,

imputato in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal signor A. Kumin, presidente della sezione, dal signor F. Biltgen (relatore), presidente della prima sezione, e dalla signora I. Ziemele, giudice,

Procuratore generale: Sig. J. Richard de la Tour,

impiegato: Sig. A. Calot Escobar,

vista la procedura scritta,

vista la decisione adottata, sentito l'avvocato generale, di statuire sulla causa senza statuire,

rende il presente

Fermare

- 1 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 gennaio 2024, [WV/SEAE](#) (T-371/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:35), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 26 agosto 2020, che ha inflitto una sanzione di licenziamento senza riduzione dei diritti pensionistici (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa di tale decisione.

Il quadro giuridico

- 2 Ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo "Statuto dei funzionari"):

"Il funzionario pubblico, qualunque sia il suo grado gerarchico, è tenuto ad assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti affidatigli."

- 3 L'articolo 55, comma 1, dello Statuto recita:

“I dipendenti pubblici in servizio sono sempre a disposizione della loro istituzione.”

- 4 L'articolo 60, primo comma, dello Statuto prevede:

"Salvo in caso di malattia o infortunio, un dipendente pubblico non può assentarsi senza la previa autorizzazione del proprio superiore. Fatta salva l'eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, ogni assenza irregolare debitamente constatata è detratta dalla durata del congedo annuale dell'interessato. Se tale congedo è esaurito, il dipendente pubblico perde il beneficio della retribuzione per il periodo corrispondente."

Contesto della controversia

- 5 I fatti all'origine della controversia sono stati esposti dalla Corte ai punti da 2 a 49 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

- 6 La ricorrente, WV, era una funzionaria dell'Unione europea. È stata assegnata al SEAE il 1^o gennaio 2011.

- 7 L'8 febbraio 2017, il ricorrente ha inviato al direttore generale del SEAE, tramite e-mail e personalmente, una presunta richiesta di assistenza, contenuta anche in un'e-mail del 2 febbraio 2017. Il 27 giugno 2018, il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo in sostanza l'annullamento della decisione che rigettava implicitamente tale presunta richiesta di assistenza, presentata il 4 settembre 2017. Tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con ordinanza del 29 gennaio 2020, [WV/SEAE](#) (T-388/18, EU:T:2020:27). Il ricorso avverso tale ordinanza è stato respinto con sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-172/20 P, EU:C:2022:155).

- 8 Con e-mail del 3 aprile 2017, la ricorrente ha inviato un certificato medico per giustificare le sue assenze del 30 e 31 marzo 2017 e del 3 aprile 2017.

- 9 Il 12 settembre 2017, il capo unità della ricorrente le ha inviato una nota in cui le comunicava che, nel periodo compreso tra il 1^o gennaio e il 14 luglio 2017, la ricorrente era stata assente ingiustificatamente per 60 giorni lavorativi. Aggiungeva che, essendo esauriti i diritti di ferie della ricorrente, tali assenze sarebbero state dedotte dal suo stipendio, per un equivalente di 85 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto del personale.

- 10 Il 27 novembre 2017, il SEAE ha emesso una nuova nota che sostituiva quella del 12 settembre 2017 e confermava che alcune assenze precedentemente indicate come non autorizzate erano state convertite in assenze per ferie (in prosieguo: la «decisione del 27 novembre 2017»). Di conseguenza, la trattenuta sullo stipendio prevista per 85 giorni di calendario è stata ridotta a 72 giorni di calendario. A seguito del reclamo del ricorrente avverso la decisione del 27 novembre 2017, l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) ha deciso, il 2 maggio 2018, di computare mezza giornata come presenza effettiva per il 9 gennaio 2017, di modo che la trattenuta sullo stipendio è stata infine ridotta a 71,5 giorni di calendario, respingendo tuttavia la domanda del ricorrente per il resto. La decisione del 27 novembre 2017 e la decisione del 2 maggio 2018 sono state oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, respinto con ordinanza del 29 gennaio 2020, [WV/SEAE](#) (T-471/18, EU:T:2020:26). Tale ordinanza è stata annullata con sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153).

- 11 Il 30 gennaio 2018, l'Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC) è stato incaricato dall'AIPN di condurre un'indagine amministrativa, che ha svolto il 6 febbraio 2018.

- 12 Dopo che l'IDOC ha trasmesso il suo rapporto d'indagine all'AIPN il 21 maggio 2019, la ricorrente è stata informata il 4 giugno 2019 dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto e convocata a un'udienza il 24 giugno 2019 per raccogliere le sue osservazioni su tale rapporto d'indagine, al fine di consentire all'AIPN di valutare le censure che potevano essere mosse nei suoi confronti e di decidere, di conseguenza, se fosse opportuno avviare un procedimento disciplinare.
- 13 Il 4 ottobre 2019, dopo vari rinvii di tale udienza, il direttore generale del SEAE ha trasmesso al consiglio disciplinare una relazione dalla quale emergeva che il ricorrente non si era presentato all'udienza del 16 luglio 2019, fissata dopo quattro date proposte, senza fornire un certificato medico in tal senso.
- 14 L'udienza dinanzi alla commissione disciplinare si è tenuta il 5 dicembre 2019, in assenza della ricorrente e dei suoi avvocati.
- 15 Il 31 gennaio 2020, il direttore dell'IDOC ha informato il ricorrente che un'AIPN tripartita si sarebbe riunita il 19 febbraio 2020. Dopo quattro rinvii, la riunione si è tenuta il 24 luglio 2020 alla sola presenza di uno degli avvocati del ricorrente.
- 16 Il 26 agosto 2020, la decisione impugnata è stata trasmessa alla ricorrente. In tale decisione, si affermava che, con le sue assenze ingiustificate da [riservato], il suo rifiuto esplicito di lavorare presso [riservato], nonché il suo comportamento attivo contrario agli obblighi di legge, in particolare la sua partecipazione al seminario [riservato] e l'invio non autorizzato di informazioni a un terzo non appartenente al SEAE, la ricorrente aveva sistematicamente violato l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 21, primo comma, l'articolo 55, paragrafo 1, e l'articolo 60, primo comma, dello Statuto dei funzionari.
- 17 Il 25 novembre 2020, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari contro tale decisione, seguito da un reclamo supplementare in data 11 dicembre 2020.
- 18 Con decisione del 19 marzo 2021, l'AIPN ha respinto tale reclamo (di seguito la “decisione di rigetto del reclamo”).

Il ricorso dinanzi alla Corte e la sentenza impugnata

- 19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione impugnata e, nella misura necessaria, di tutti gli atti preparatori e delle decisioni, e, dall'altro, al risarcimento di tutti i danni materiali e morali che ha subito e subirà a seguito dell'adozione di tale decisione, provvisoriamente fissato, ex aequo et bono, in EUR 3.500.000.
- 20 In primo luogo, a sostegno del presente ricorso, la ricorrente ha dedotto quattro motivi.
- 21 Nell'ambito dell'esame del primo motivo di impugnazione, fondato sulla mancanza di materialità dei fatti dedotti, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio del ne bis in idem, il Tribunale, ai punti da 146 a 156 della sentenza impugnata, ha effettuato un'analisi delle assenze fisiche della ricorrente, più in particolare per quanto riguarda le sue assenze irregolari nel periodo dal 1^o gennaio al 14 luglio 2017, per confermarne la materialità e per dichiarare che, nell'ambito della sanzione disciplinare, la ricorrente era effettivamente stata assente ingiustificata per 71,5 giorni durante tale periodo. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, adottata dal SEAE nella decisione impugnata, il Tribunale ha rilevato, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, che, trattandosi di assenze fisiche, la ricorrente era venuta meno, da un lato, agli obblighi statutari di assistenza ai superiori e di svolgimento dei compiti a lei assegnati, previsti dall'articolo 21, primo comma, dello Statuto, e a quello di essere a disposizione dell'istituzione interessata, previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto, poiché tali obblighi non potevano essere adempiuti in caso di assenza fisica, e, dall'altro, aveva violato l'articolo 60 dello Statuto, a causa delle sue assenze fisiche ingiustificate. Ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l'argomento dedotto dalla ricorrente non riguardava un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione, bensì la

questione della fondatezza della motivazione. Il Tribunale ha ritenuto che, in ogni caso, la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata. Inoltre, al punto 214 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì constatato che non era stato violato il principio del ne bis in idem, poiché, a differenza della misura imposta dalla decisione impugnata, la trattenuta sullo stipendio imposta dalla decisione del 27 novembre 2017 non costituiva una sanzione disciplinare o una misura equivalente.

- 22 Nell'ambito dell'esame del secondo motivo, vertente su vizi formali e procedurali che viziavano il procedimento disciplinare, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 69 a 122 della sentenza impugnata, le otto censure sollevate dalla ricorrente e le ha respinte, non avendo quest'ultima, a suo avviso, dimostrato o spiegato le sue affermazioni né presentato argomenti idonei a rimettere in discussione le argomentazioni del SEAE.
- 23 Nell'ambito dell'esame del terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto, del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, del principio di tutela del legittimo affidamento e di un errore manifesto di valutazione, il Tribunale, al punto 248 della sentenza impugnata, in particolare alla luce della constatazione della definitiva rottura del rapporto di fiducia tra il ricorrente e il SEAE e dell'esame dei criteri elencati nell'articolo 10, ha constatato che l'APN aveva dimostrato che la sanzione inflitta al ricorrente era appropriata e, di conseguenza, proporzionata. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che l'APN avesse commesso un errore di valutazione, cosicché non sussistevano elementi tali da far ritenere che la sanzione inflitta fosse sproporzionata alla luce del comportamento contestato.
- 24 Il quarto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione di diverse disposizioni dello Statuto relative al principio di non discriminazione, al dovere di assistenza, all'abuso di potere e allo sviamento di potere, è stato respinto dal Tribunale, ai punti da 63 a 65 della sentenza impugnata, in quanto in parte inoperante e in parte infondato, in quanto gli argomenti della ricorrente si riferivano al comportamento inappropriato di persone diverse da lei, mentre la decisione impugnata si riferiva al comportamento della ricorrente stessa, e poiché il fascicolo non conteneva alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni.
- 25 In secondo luogo, la ricorrente ha presentato domande di risarcimento danni, a causa del danno materiale e morale asseritamente subito a seguito dell'adozione e dell'esecuzione della decisione impugnata e causato dal comportamento asseritamente tenuto dai suoi superiori gerarchici e dai suoi colleghi di lavoro. Tali domande sono state respinte dal Tribunale ai punti da 257 a 263 della sentenza impugnata.
- 26 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2022, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare al SEAE di produrre diversi documenti, domanda che è stata dichiarata irricevibile ai punti da 266 a 268 della sentenza impugnata. Quanto all'affermazione del SEAE secondo cui alcuni di tali documenti non esistevano, il Tribunale, al punto 272 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente non aveva fornito neppure la minima prova della loro esistenza e ha deciso che i documenti inesistenti non potevano essere prodotti.
- 27 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

Le conclusioni delle parti in appello

- 28 WV chiede alla Corte:
- annullare la sentenza impugnata;
 - condannare il SEAE a tutte le spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale, e
 - rinviare la causa alla Corte affinché questa si pronunci sul ricorso iniziale.
- 29 Il SEAE chiede alla Corte di:

- respingere il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato e
- condannare la WV al pagamento delle spese.

In appello

Sull'ammissibilità

Argomentazioni delle parti

30 Il SEAE ritiene che il ricorso sia carente di struttura e precisione, il che rende difficile la comprensione di alcuni degli argomenti della ricorrente. Pertanto, la censura relativa allo snaturamento dei fatti e agli errori manifesti di valutazione asseritamente commessi dal Tribunale non soddisfa i requisiti di motivazione derivanti dalle disposizioni dell'articolo 256 TFUE, dell'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Per lo stesso motivo, occorre respingere la censura relativa alla violazione dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 91 dello Statuto, nonché quelle relative al fatto che il Tribunale avrebbe statuito ultra petita e avrebbe inoltre ignorato completamente numerosi motivi e argomenti ad esso presentati.

31 La ricorrente sostiene che il ricorso è ammissibile.

Valutazione della Corte

32 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dall'articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che l'impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati della sentenza o dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto specificamente dedotti a sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell'impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi (sentenza dell'11 luglio 2024, [Thunus e a./BEI](#), C-561/23 P, EU:C:2024:603, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

33 Un'impugnazione che, senza neppure contenere argomenti specificamente diretti a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l'ordinanza impugnata, si limiti a ripetere o riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti espressamente respinti da quest'ultimo, non soddisfa i requisiti di motivazione derivanti da tali disposizioni. Infatti, un'impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda di mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza dell'11 luglio 2024, [Thunus e a./BEI](#), C-561/23 P, EU:C:2024:603, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

34 Un motivo di impugnazione non soddisfa neppure tali requisiti qualora l'argomento non sia sufficientemente chiaro e preciso per consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità, in particolare perché gli elementi essenziali sui quali si fonda tale motivo non emergono in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione (sentenza dell'11 luglio 2024, [Thunus e a./BEI](#), C-561/23 P, EU:C:2024:603, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

35 La Corte ha inoltre statuito che un ricorso privo di struttura coerente, limitato ad affermazioni generali e privo di indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che potrebbero essere viziati da un errore di diritto deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile (sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#), C-162/20 P, EU:C:2022:153, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

36 Nel caso di specie, dal ricorso emerge che la ricorrente deduce due motivi, il primo dei quali, con riferimento ai punti 73, 94, 95, 120, 121 e 272 della sentenza impugnata, riguarda l'assenza di un ricorso d'ufficio nei confronti del presidente della sezione del Tribunale che ha pronunciato tale sentenza e, il secondo, riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, di una serie di argomenti di diritto relativi ad elementi chiaramente individuati di tale sentenza.

37 Di conseguenza, gli argomenti del SEAE non possono portare a dichiarare il presente ricorso irricevibile nel suo complesso, ma devono essere valutati nell'ambito dell'esame di tali motivi.

38 Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

Sulla base dell'osservazione preliminare del ricorrente

Argomentazioni delle parti

39 Nella parte del suo ricorso intitolata «Fatti e contesto procedurale», la ricorrente rileva che, nella sua esposizione dei fatti della controversia, il Tribunale ha ommesso di citare e di prendere in considerazione una serie di elementi di fatto «importanti» che erano stati sottoposti alla sua valutazione.

40 Il SEAE sostiene che un motivo di impugnazione la cui argomentazione non sia sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità non soddisfa l'obbligo di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento e deve essere dichiarato irricevibile.

Valutazione della Corte

41 È sufficiente constatare che, con la sua osservazione preliminare, la ricorrente si limita ad elencare elementi di fatto che il Tribunale avrebbe ommesso di prendere in considerazione e rinvia, in generale, al secondo motivo della sua impugnazione nella parte in cui esso si fonda sulla violazione del principio della libera amministrazione delle prove e della nozione di insieme di prove concordanti e, pertanto, sulla violazione delle norme relative all'onere della prova, senza indicare con precisione quali punti della sentenza impugnata siano viziati da un errore di diritto a causa di tale asserita omissione.

42 Di conseguenza, tali censure non soddisfano i requisiti ricordati ai punti da 32 a 35 della presente sentenza e devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili.

In basso

43 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, in primo luogo, sulla mancata contestazione del presidente della sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata e, in secondo luogo, su uno snaturamento dei fatti e dei documenti del fascicolo, su manifesti errori di valutazione e contraddizioni che danno luogo a una motivazione e a conseguenze giuridicamente esatte, su una violazione delle norme sulla competenza, in quanto il Tribunale ha statuito ultra petita e ha sostituito una motivazione a quella della decisione impugnata, su una violazione del principio di cosa giudicata, su una violazione del principio della libera amministrazione della prova, sulla nozione di complesso di prove concordanti e, pertanto, su una violazione delle norme relative all'onere della prova.

Sul primo terreno

Argomentazioni delle parti

44 Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché l'articolo 18, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto il presidente della

O.
sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata, vale a dire la sig.ra Porchia, avrebbe dovuto astenersi o ritirarsi d'ufficio, oppure avrebbe dovuto essere ritirato dal presidente del Tribunale, in quanto non ha offerto tutte le garanzie di imparzialità richieste sia dal principio del giudice di diritto sia dal diritto a un equo processo, il che ha comportato un'irregolare costituzione del collegio giudicante interessato.

O.

45 Infatti, la sig.ra Porchia ha lavorato per più di due anni, tra cui il 2014 e il 2015, come consulente legale presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione, sotto gli ordini del sig. S. Sannino, che è, dal 1^o gennaio 2021, Segretario generale del SEAE e che ha svolto il ruolo di autorità di nomina e di coordinatore del servizio che ha firmato la decisione impugnata.

46 Secondo la ricorrente, la corretta amministrazione della giustizia si fonda sull'imparzialità, sia essa soggettiva o oggettiva. Tuttavia, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in blocco il suo ricorso, senza dare alcuno spazio alle argomentazioni ivi sviluppate. Pertanto, la sig.ra Porchia

avrebbe potuto favorire l'autorità di nomina del SEAE o, quantomeno, avrebbe potuto avere una naturale tendenza, a causa del conflitto di interessi menzionato al paragrafo precedente, a dare maggiore credito alle dichiarazioni del SEAE.

47 Pertanto, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse spiegato sotto quale aspetto gli eventi e le circostanze verificatisi nel periodo compreso tra il 1^o settembre

2013 e il 24 novembre 2014 fossero di tale importanza che l'AIPN avrebbe dovuto prenderli in considerazione quando ha incaricato l'IDOC di condurre un'indagine, nonostante fosse stata la ricorrente a richiedere un'indagine, adducendo fatti che non erano mai stati oggetto di indagine e, nel suo ricorso, avesse più volte sottolineato che l'intero fascicolo controverso traeva origine da tali eventi e sospetti legati a tale periodo.

48 Ai punti da 93 a 95 e 272 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento idoneo a rimettere in discussione le affermazioni del SEAE, che non aveva dimostrato che i documenti ricevuti non costituissero l'intero fascicolo e che non aveva fornito alcun elemento di prova prima facie della loro esistenza, mentre, da un lato, il Tribunale non aveva effettivamente esaminato i quattordici documenti chiaramente individuati e citati nell'indagine disciplinare, limitandosi a ritenere che tali documenti non esistessero e, dall'altro, nel suo ricorso, la ricorrente aveva sottolineato il carattere incompleto dell'indagine di sicurezza.

49 Ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente dimostrato in che modo l'indagine non fosse stata condotta in modo imparziale, indipendente e approfondito, mentre, da un lato, la sua valutazione si basava unicamente sul fatto che l'autorità che ha il potere di nomina era stata indulgente nel rinviare l'udienza, che tutti i documenti erano stati comunicati alla ricorrente per consentirle di preparare la sua difesa e che ella aveva potuto far valere i suoi diritti in ogni fase del procedimento disciplinare, contestati nel ricorso, e mentre, dall'altro, la ricorrente aveva rilevato che l'intera procedura era stata condotta esclusivamente dall'IDOC, agendo su mandato, in subappalto e dietro compenso dell'autorità che ha il potere di nomina del SEAE.

50 Nella sua replica, la ricorrente aggiunge che il Segretario generale del SEAE non è estraneo a detta procedura, ma che è suo compito fornire l'accesso alle informazioni pertinenti al fine di svolgere un'indagine imparziale, rispondere a nuove richieste di assistenza, decidere sull'esecuzione della sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), o rettificare eventuali errori commessi nell'ambito della procedura precontenziosa.

O.

51 Sarebbe stato inoltre doveroso per la sig.ra Porchia ricusarsi volontariamente o quantomeno informare le parti del fatto che aveva mantenuto uno stretto rapporto professionale con il Segretario generale del SEAE affinché potessero prendere posizione, poiché non sarebbe stato compito di una parte in causa informarsi sui giudici adita per verificare se questi potessero essere o meno di parte.

52 Il SEAE ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato.

Valutazione della Corte

- 53 Occorre ricordare che le garanzie di accesso a un tribunale indipendente e imparziale, precostituito dalla legge, e in particolare quelle che determinano la concezione e la composizione di tale tribunale, rappresentano il fondamento del diritto a un equo processo. Ciò implica che ogni organo giurisdizionale ha l'obbligo di verificare se, in virtù della sua composizione, costituisca un siffatto tribunale quando sussista un dubbio serio al riguardo. Tale verifica è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare ai singoli (sentenza del 24 marzo 2022, [Wagenknecht/Commissione](#) , C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
- 54 La Corte ha inoltre avuto occasione di dichiarare che il requisito di imparzialità, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, corrispondente all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, comprende due aspetti. Da un lato, il tribunale deve essere soggettivamente imparziale, vale a dire che nessuno dei suoi membri deve dimostrare alcuna parzialità o pregiudizio personale, essendo l'imparzialità personale presunta fino a prova contraria. Dall'altro, il tribunale deve essere oggettivamente imparziale, vale a dire che deve offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, [Wagenknecht/Commissione](#) , C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
- 55 L'articolo 18 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che costituisce l'espressione del diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, prevede, al primo comma, che i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea non possono partecipare alla decisione di una causa nella quale abbiano in precedenza svolto la funzione di agenti, consulenti o avvocati di una delle parti o nella quale siano stati chiamati a pronunciarsi in qualità di membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualsiasi altra qualifica, e, alla prima frase del secondo comma, che, qualora un giudice o un avvocato generale ritenga di non essere in grado di partecipare alla decisione o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente (sentenza del 24 marzo 2022, [Wagenknecht/Commissione](#) , C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 19).
- 56 Nel caso di specie, la ricorrente lamenta una presunta parzialità di uno dei membri della sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata, vale a dire la sig.ra Porchia, nei confronti del SEAE, nonché una situazione di apparente conflitto di interessi che farebbe sorgere un legittimo dubbio circa l'imparzialità di tale membro e, di conseguenza, una costituzione irregolare della formazione della sentenza in questione.
- 57 Per quanto riguarda il requisito di imparzialità soggettiva, la ricorrente fa riferimento alle conclusioni di cui ai punti 73, 94, 95, 120, 121 e 272 della sentenza impugnata. Tuttavia, tali conclusioni non dimostrano l'esistenza di parzialità in capo alla sig.ra Porchia. Le censure della ricorrente a tale riguardo riguardano presunti errori nell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale, che la ricorrente attribuisce a uno solo dei membri della sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata, i quali non sono sufficienti a mettere in discussione l'imparzialità di tale sentenza.
- 58 Per quanto riguarda il requisito dell'imparzialità oggettiva, occorre rilevare che la circostanza che il membro della sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata abbia lavorato, sette anni prima di assumere le funzioni di membro del Tribunale, presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione per due anni, agli ordini di una persona che, più di cinque anni dopo, è divenuta Segretario generale del SEAE non può, di per sé, far sorgere un legittimo dubbio circa l'imparzialità oggettiva di tale membro (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, [Wagenknecht/Commissione](#) , C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 18).
- 59 Inoltre, il ricorrente non può invocare, da un lato, il divieto, sancito dall'articolo 18, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a un giudice di partecipare alla definizione di una causa nella quale egli abbia precedentemente svolto le funzioni di agente, consulente o avvocato di una delle parti, o sulla quale sia stato chiamato a pronunciarsi in qualità di membro di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualsiasi altra qualifica, e, dall'altro, il riferimento, nel secondo comma dello stesso articolo, a un «motivo particolare» per non partecipare al giudizio o all'esame di una causa specifica, tenuto conto delle circostanze particolari descritte dal ricorrente, secondo le quali il

Segretario generale del SEAE non è estraneo al procedimento disciplinare, nonostante la responsabilità inerente alla sua funzione.

60 In primo luogo, il sig. S. Sannino è divenuto Segretario generale del SEAE il 1^o gennaio 2021, vale a dire dopo la data di adozione della decisione impugnata, vale a dire il 26 agosto 2020. Pertanto, egli ha potuto intervenire solo nella decisione di rigetto del reclamo, la quale, poiché si limitava a confermare la decisione impugnata, non è stata menzionata nel petitum del ricorso dinanzi al Tribunale.

61 Inoltre, sarebbero trascorsi più di otto anni tra la data in cui la sig.ra O. Porchia ha lasciato il suo incarico presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione e la data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e, infine, dal fascicolo sottoposto alla Corte non emerge che i rapporti tra tale giudice e il Segretario generale del SEAE andassero oltre l'ambito puramente professionale.

62 Per quanto riguarda l'approccio della Corte europea dei diritti dell'uomo, sebbene il diritto a un equo processo derivi dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e costituisca un diritto fondamentale corrispondente al diritto a un ricorso effettivo e all'accesso a un tribunale imparziale, come previsto dall'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, tale Corte ha rilevato, in una causa vertente sull'imparzialità oggettiva di un giudice fondata su un legame professionale precedentemente intrattenuto da quest'ultimo, che il fatto che un giudice abbia esercitato una funzione pubblica e sia stato in contatto con talune persone in tale contesto prima di essere reintegrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie può oggettivamente giustificare timori quanto alla sua imparzialità, quando gli viene immediatamente assegnata l'istruzione di un procedimento penale avviato, in particolare, nei confronti di tali persone (Corte EDU, 22 dicembre 2009, Parlov-Tkalčić c. Croazia, CE:ECHR:2009:1222JUD002481006, punti da 86 a 88). 95). Tuttavia, questo non è il caso in questione, poiché il Segretario generale del SEAE non è personalmente coinvolto.

63 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato la mancanza di imparzialità oggettiva, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 54 della presente sentenza, né della sig.ra O. Porchia né del collegio giudicante del Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

64 Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo terreno

65 Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce, in primo luogo, uno snaturamento dei fatti, errori manifesti di valutazione e contraddizioni che hanno dato luogo a una motivazione e a conseguenze errate in diritto; in secondo luogo, una violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte nonché degli articoli 76, lettere d) ed e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale; un eccesso di giurisdizione del Tribunale; una violazione dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 91 dello Statuto; nonché una violazione del divieto di statuire ultra petita; in terzo luogo, una violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata; e, in quarto luogo, una mancata presa in considerazione di tutti i documenti del fascicolo e dei motivi dedotti nel ricorso di annullamento nonché una violazione del principio di libera amministrazione della giustizia. la prova e il concetto di fascicolo di prove concordanti e, quindi, la mancata conoscenza delle norme relative all'onere della prova.

Sul primo e quarto ramo del secondo terreno

– Argomentazioni delle parti

66 La prima parte del secondo motivo di impugnazione è fondata su uno snaturamento dei fatti, su manifesti errori di valutazione e su contraddizioni che hanno dato luogo a una motivazione e a conseguenze inesatte in diritto, mentre la quarta parte del presente motivo è fondata sulla mancata presa in considerazione di tutti i documenti del fascicolo e degli argomenti dedotti nel ricorso di annullamento, nonché sulla violazione del principio di libera amministrazione della prova e della

nozione di complesso probatorio concordante e, pertanto, sulla violazione delle norme relative all'onere della prova.

- 67 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il fascicolo sottoposto al Tribunale contiene prove concrete, di grande importanza e chiaramente richiamate da soggetti indipendenti, che confermano il comportamento inappropriato che ha dovuto subire e che è chiaramente all'origine della controversia. Tuttavia, ai punti 63 e 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente in quanto inconferente, in quanto tale argomento non riguardava il suo comportamento personale, bensì quello di persone diverse da lei, ignorando così i documenti del fascicolo, violando le norme in materia di prova, in particolare alla luce di un insieme di prove concordanti, snaturando il fascicolo e commettendo così un manifesto errore di valutazione che dà origine a conseguenze giuridiche errate. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione e analizzare il contesto di molestie, discriminazione, ritorsione e persecuzione nei confronti della ricorrente, menzionato al punto 63 della sentenza impugnata. Affermando, al punto 64 della sentenza, che il fascicolo non conteneva alcun elemento di prova a sostegno delle affermazioni della ricorrente relative a tale quadro normativo, il Tribunale ha violato le norme sull'onere della prova, nonostante il SEAE avesse dichiarato che era stata disposta e condotta un'indagine, il che costituiva di per sé una prova sufficiente. Il Tribunale non poteva quindi attribuire l'intero onere della prova alla ricorrente, il che equivarrebbe a esigerne la fornitura di una "prova del diavolo".
- 68 In secondo luogo, ignorando i documenti del fascicolo e affermando, al punto 65 della sentenza impugnata, che il presunto contesto antisemita e gli atti di molestia del SEAE nei confronti del ricorrente non sono mai stati oggetto di alcuna osservazione da parte degli organi indipendenti interessati, il Tribunale ha snaturato il fascicolo, poiché, in realtà, nessuno degli organi amministrativi preposti a tal fine ha condotto un'indagine. Il fascicolo contiene elementi che, quantomeno, suggeriscono l'esistenza di atti e molestie antisemiti. A tal proposito, la testimonianza del Coordinatore europeo per la lotta all'antisemitismo è la più nota.
- 69 In terzo luogo, limitando il periodo di indagine amministrativa a un periodo successivo alla data dei fatti in questione, con la motivazione che la ricorrente non aveva spiegato in che modo il periodo anteriore a tale data avesse avuto particolare importanza, il Tribunale, al punto 73 della sentenza impugnata, ha altresì violato le norme in materia di prova.
- 70 In quarto luogo, ai punti 94, 95 e 272 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha esaminato le prove prodotte dalla ricorrente e si è limitato ad affermare che quest'ultima non aveva dedotto alcun argomento idoneo a rimettere in discussione le affermazioni del SEAE, che non aveva dimostrato che i documenti ricevuti non costituissero l'intero fascicolo e che non aveva fornito il primo elemento di prova dell'esistenza di un "fascicolo parallelo", al fine di decidere che i documenti contenuti in quest'ultimo non esistevano e non potevano quindi essere prodotti. Tuttavia, il Tribunale ha affermato, al punto 265 della sentenza impugnata, che la maggior parte di tali documenti non esisteva, il che suggeriva l'esistenza di alcuni di essi, e ha ritenuto, al punto 274 della sentenza impugnata, di essere sufficientemente informato dai documenti del fascicolo. Pertanto, il Tribunale ha consapevolmente ignorato le presunzioni dell'esistenza di un fascicolo parallelo, obbligando la ricorrente a fornire una prova diversa da quella presuntiva e violando così le regole in materia di prova. È altresì indubbiamente accertato che, a seguito di una recente decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), indirizzata alla ricorrente dopo la presentazione del suo ricorso, il SEAE ha ommesso informazioni e documenti relativi ai dati personali della ricorrente, di cui ha riconosciuto l'esistenza e pertanto, almeno implicitamente, che la revoca di questi ultimi era effettivamente scaturita da presunti atti di spionaggio. Insistendo nel negare tale realtà, il SEAE ha snaturato il fascicolo e viziato la valutazione del Tribunale, che si è astenuto dal disporre la produzione, in violazione del principio di parità delle armi e dei diritti della difesa.
- 71 In quinto luogo, ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, affermando che la ricorrente non aveva dimostrato specificamente come l'indagine non fosse stata condotta in modo imparziale, indipendente e approfondito, il Tribunale ha snaturato e ignorato i fatti, commettendo così manifesti errori di valutazione basando la sua valutazione unicamente sul fatto che l'autorità che ha il potere di nomina era stata indulgente nell'accettare rinvii dell'udienza e che tutti i documenti erano stati comunicati alla ricorrente, quando quest'ultima non era presente e/o rappresentata dai suoi due avvocati e non tutti i

documenti le erano stati comunicati. La ricorrente aveva, durante tutto il procedimento dinanzi al Tribunale, spiegato come la procedura disciplinare che aveva portato al suo licenziamento fosse stata parziale e discriminatoria.

72 In sesto luogo, il Tribunale, ai punti 107 e 110 della sentenza impugnata, ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo ignorando il diritto della ricorrente di ottenere il rinvio di una o più udienze per malattia, dietro presentazione di un certificato medico, nonché il diritto di essere rappresentata dai suoi due avvocati. Secondo la ricorrente, l'autorità che ha il potere di nomina poteva adottare una decisione come quella adottata nei suoi confronti solo dopo aver sentito il funzionario interessato. A tal proposito, la ricorrente cita la sentenza dell'11 luglio 1968, [Van Eick/Commissione](#) (35/67, EU:C:1968:39). Quanto al requisito di imparzialità, al punto 274 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rifiutato di constatare o di prendere in considerazione il carattere imparziale dell'indagine e il suo svolgimento esclusivamente a carico, ritenendosi, al contrario, sufficientemente informato dagli elementi di prova del fascicolo. La Corte ha inoltre erroneamente fatto riferimento, ai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, al potere discrezionale della commissione disciplinare, che le consente di ascoltare solo i testimoni che ritiene opportuni.

73 Infine, in settimo e ultimo luogo, il Tribunale ha ignorato taluni motivi e argomenti della ricorrente, come quelli relativi al fatto che l'indagine è stata condotta esclusivamente a scopo incriminante, alle conseguenze di una riunione del 6 marzo 2018 e al fatto che l'AIPN ha deliberatamente respinto una richiesta di audizione di testimoni. La sentenza impugnata è pertanto viziata da una violazione del principio della libera amministrazione della prova e del concetto di concordanza probatoria e, pertanto, da un inosservanza delle norme relative all'onere della prova.

74 Il SEAE ritiene che la prima e la quarta parte del secondo motivo di impugnazione debbano essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

– *Valutazione della Corte*

75 Con i suoi argomenti relativi ai punti da 63 a 65, 68 e 73 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione i fatti di molestie, discriminazioni, rappresaglie e persecuzioni asseriti nei suoi confronti, ignorando e travisando i documenti del fascicolo, e di aver così commesso, da un lato, un manifesto errore di valutazione che ha prodotto conseguenze giuridiche inesatte e, dall'altro, una violazione delle norme in materia di prova.

76 A tale riguardo, dall'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea emerge che l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che, pertanto, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti e le prove pertinenti. La valutazione dei fatti e delle prove non costituisce, salvo in caso di snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell'ambito dell'impugnazione. Tale snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Quando un ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve, ai sensi di tali disposizioni e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi di prova che egli sostiene di aver snaturato e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, hanno condotto il Tribunale a tale snaturamento (v. sentenza del 10 luglio 2019, [VG/Commissione](#), C-19/18 P, EU:C:2019:578, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).

77 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fascicolo non contenesse alcun elemento di prova a sostegno delle accuse di molestie, discriminazione, ritorsione e persecuzione da lei formulate.

78 Occorre rilevare che, con tale argomento, la ricorrente contesta la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale e chiede pertanto alla Corte di procedere a una nuova valutazione degli stessi.

79 Sebbene la ricorrente affermi che, ai punti 63, 65 e 73 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia snaturato i fatti e gli elementi di prova, essa non indica tuttavia con precisione in cosa consista tale snaturamento. In ogni caso, uno snaturamento di tali elementi non emerge dagli argomenti della ricorrente.

80 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, avrebbe ignorato i documenti del fascicolo che dimostravano un comportamento inappropriato nei suoi confronti, occorre rilevare che tale argomento si basa su un'errata interpretazione della sentenza impugnata. Il Tribunale ha preso in considerazione tali documenti, ha ritenuto che l'argomento della ricorrente si basasse su un comportamento inappropriato di persone diverse dalla ricorrente e, pertanto, ha ritenuto che tale argomento fosse inconferente ai fini della valutazione di una presunta violazione della decisione impugnata, poiché tale decisione riguardava il comportamento della ricorrente. Tale argomento deve pertanto essere respinto.

81 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, ai punti 64 e 73 della sentenza impugnata, avrebbe violato le norme in materia di prova affermando che il fascicolo non conteneva elementi di prova, occorre rilevare che la ricorrente non trae alcuna conclusione giuridica dalle affermazioni svolte a sostegno di tale argomento e si limita a ribadire le allegazioni da essa presentate nel suo ricorso dinanzi al Tribunale. Essa chiede quindi alla Corte di giustizia una nuova valutazione di fatto, nella fattispecie se i documenti contenuti nel fascicolo del suo ricorso di annullamento fossero o meno sufficienti a dimostrare l'asserita rilevanza del periodo compreso tra il 1° settembre

2013 e il 24 novembre 2014, il che consentirebbe di accertare il contesto antisemita e le molestie asserite. Tale argomento deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

82 Quanto all'argomento relativo ad una presunta violazione delle norme relative all'onere della prova, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, vale a dire il punto 49 della sentenza del 28 giugno 2023, [IMG/Commissione](#) (T-752/20, EU:T:2023:366), secondo cui, quando un'istituzione dell'Unione è nella posizione migliore per fornire la prova, l'incertezza residua deve essere sopportata da essa, non è pertinente nel caso di specie. Infatti, tale giurisprudenza riguarda atti lesivi imputabili all'istituzione interessata, mentre, nel caso di specie, è il comportamento della ricorrente ad essere in questione.

83 Con i suoi argomenti relativi ai punti 94, 95 e 272 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato consapevolmente le presunzioni relative all'esistenza di un fascicolo parallelo, violando così le norme in materia di prova.

84 Occorre rilevare, in primo luogo, che, dopo aver rilevato, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che il SEAE aveva confermato alla ricorrente che l'intero fascicolo gli era stato trasmesso e che i documenti richiesti dalla ricorrente non esistevano, il Tribunale ha constatato, ai punti 94 e 95 della sentenza impugnata, che quest'ultima non aveva dedotto alcun argomento idoneo a rimettere in discussione le affermazioni del SEAE e che non aveva dimostrato che i documenti da essa ricevuti non costituissero l'intero fascicolo.

85 Per contro, dopo aver esposto, al punto 265 della sentenza impugnata, l'argomento del SEAE secondo cui la maggior parte dei documenti di cui la ricorrente ha chiesto la produzione nell'ambito di una domanda di misure di organizzazione del procedimento non esistono o sono manifestamente estranei all'oggetto della controversia, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 266 a 274 della sentenza impugnata, tale domanda di misure di organizzazione del procedimento e l'ha dichiarata irricevibile e, in ogni caso, infondata, precisando specificamente, per quanto riguarda i documenti asseritamente inesistenti, che la ricorrente non fornisce l'inizio della prova della loro esistenza.

86 Tuttavia, nel suo ricorso, la ricorrente si limita a richiamare presunzioni di esistenza di un fascicolo parallelo, poiché il Tribunale non ha effettivamente esaminato i documenti presentati, e sostiene, riprendendo gli argomenti da essa sviluppati in primo grado, che l'APN era a conoscenza di voci, poiché era stata avviata un'indagine di sicurezza nei suoi confronti, ma non spiega in quale modo il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. Limitandosi, contrariamente a quanto richiesto al punto 33 della presente sentenza, a riprodurre gli argomenti da essa sviluppati dinanzi al Tribunale, la ricorrente mira quindi, in realtà, ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell'ambito del ricorso.

87 Per quanto riguarda la necessità di richiedere la produzione di documenti "paralleli" asseritamente detenuti dal SEAE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale è l'unico giudice dell'eventuale necessità di integrare le informazioni di cui dispone nelle cause di cui è investito.

Il carattere decisivo o meno dei documenti del procedimento rientra nella sua esclusiva valutazione dei fatti, che non è soggetta al controllo della Corte in sede di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l'inesattezza materiale delle conclusioni di quest'ultimo risulti dai documenti del fascicolo (sentenza del 1° ottobre 2020, [CC/Parlamento](#) , C-612/19 P, EU:C:2020:776, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

- 88 Poiché nessun elemento fornito nel presente ricorso lascia supporre che tale snaturamento si sia verificato nel caso di specie, il Tribunale ha potuto legittimamente ritenere che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo fossero sufficienti per consentirgli di statuire sulla controversia e che non fosse necessario richiedere la produzione di un presunto fascicolo parallelo. Pertanto, la seconda censura deve essere respinta in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.
- 89 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con cui essa contesta al Tribunale di non aver ritenuto che il procedimento disciplinare che ha condotto al suo licenziamento fosse parziale e discriminatorio e di aver così snaturato gli elementi di prova e, ai punti 120, 121 e 274 della sentenza impugnata, di aver effettuato una valutazione viziata da un errore di diritto, occorre rilevare che, come già rilevato al punto 76 della presente sentenza, una ricorrente deve, quando lamenta uno snaturamento da parte del Tribunale, indicare con precisione gli elementi di prova che essa sostiene di aver snaturato e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, hanno indotto il Tribunale a tale snaturamento.
- 90 Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non spiega in cosa consista precisamente l'asserito snaturamento degli elementi di prova né in che modo la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti 120, 121 e 274 della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ma mira in realtà ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell'ambito dell'impugnazione.
- 91 Pertanto, l'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un siffatto snaturamento e un siffatto errore di valutazione deve essere respinto in quanto irricevibile.
- 92 Quanto all'argomento che critica i punti 107 e 110 della sentenza impugnata, richiamato al punto 72 della presente sentenza, occorre ricordare, in primo luogo, che, nell'ambito di un'impugnazione, il controllo della Corte mira, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia risposto in modo sufficientemente giuridico a tutti gli argomenti dedotti dalle ricorrenti e, in secondo luogo, che il motivo relativo alla mancata risposta del Tribunale agli argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a invocare una violazione dell'obbligo di motivazione. Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire un'esposizione che segua, esaustivamente e singolarmente, tutti gli argomenti dedotti dalle parti della controversia; Il ragionamento del Tribunale può quindi essere implicito, purché consenta agli interessati di conoscere le ragioni per cui il Tribunale non ha accolto le loro argomentazioni e consenta alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 10 settembre 2024, [KS e a./Consiglio e a.](#) , C-29/22 P e C-44/22 P, EU:C:2024:725, punto 143 e giurisprudenza ivi citata).
- 93 Nel caso di specie, dai punti 107 e 110 della sentenza impugnata emerge che l'udienza del 16 luglio 2019 è stata rinviata quattro volte, a seguito di tre richieste di rinvio presentate dalla ricorrente. Il Tribunale ha constatato, al punto 107 della sentenza impugnata, che la ricorrente e i suoi avvocati non si sono infine presentati a tale udienza, senza che la ricorrente avesse depositato un certificato medico o fornito qualsiasi altra valida giustificazione per la sua assenza. Analogamente, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la riunione dinanzi all'AIPN tripartita si è svolta alla sola presenza dell'avvocato della ricorrente, dopo tre rinvii effettuati su richiesta della ricorrente, nonostante alla ricorrente fosse stata offerta la possibilità di partecipare in videoconferenza. L'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato il suo diritto di ottenere il rinvio di una o più udienze dietro presentazione di un certificato medico deve pertanto essere respinto.
- 94 Analogamente, il Tribunale, al punto 105 della sentenza impugnata, ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'allegato IX dello Statuto, il ricorrente «può farsi rappresentare da una persona di sua scelta» e, al punto 110 della sentenza impugnata, ha constatato che la riunione dinanzi all'autorità che ha il potere di nomina tripartita si è svolta alla sola presenza

dell'avvocato del ricorrente. Poiché il ricorrente non ha spiegato in cosa consistesse lo snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale né in cosa consistesse l'errore di diritto, l'argomento secondo cui il ricorrente avrebbe il diritto di farsi rappresentare da due avvocati deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 76 della presente sentenza. Analogamente, la giurisprudenza citata dal ricorrente non è pertinente, poiché riguarda l'obbligo imposto all'autorità che ha il potere di nomina di sentire il funzionario stesso e non il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato.

95 L'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, facendo riferimento al potere discrezionale della Commissione di disciplina e non avendo sentito i testimoni desiderati, deve essere respinto in quanto irricevibile. La ricorrente non indica in che modo una simile valutazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto. In realtà, essa chiede alla Corte di giustizia una nuova valutazione dei fatti, il che esula dalla sua competenza nell'ambito del ricorso.

96 Di conseguenza, la prima e la quarta parte del secondo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

Sul secondo e terzo ramo del secondo terreno

– *Argomentazioni delle parti*

97 La seconda e la terza parte del secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, deducono la violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte nonché degli articoli 76, lettere d) ed e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l'abuso di giurisdizione da parte del Tribunale, la violazione dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 91 dello Statuto, la violazione del divieto di statuire ultra petita e la violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata.

98 La ricorrente sostiene che, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'autorità di cosa giudicata attribuita alla sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), ha snaturato i documenti del fascicolo, ha ecceduto la propria competenza e ha statuito ultra petita, qualificando le assenze ingiustificate come assenze fisiche, il che comporterebbe una modifica della motivazione della decisione impugnata.

99 Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 141 della sentenza impugnata, l'APN ha giustificato la decisione impugnata ritenendo che la ricorrente si trovasse in una situazione di assenza ingiustificata, in quanto una presenza nei locali dell'istituzione interessata che non rispondesse alle aspettative di assiduità e disponibilità dovesse essere considerata un'assenza ingiustificata. Tuttavia, il Tribunale, affermando, al punto 149 della sentenza impugnata, che i giorni compresi nel periodo dal 1^o ^{gennaio} al 14 luglio 2017 riguardavano assenze fisiche della ricorrente constatate dal suo superiore gerarchico, ha modificato il ragionamento dell'APN e ha snaturato la decisione impugnata.

100 Così facendo, il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 25, secondo comma, dello Statuto nonché le norme e i principi che disciplinano la sua competenza, ovvero gli articoli 270 TFUE e 91 dello Statuto, modificando l'oggetto della controversia e gli elementi di prova sui quali la ricorrente ha proposto il suo ricorso. Il Tribunale ha inoltre violato il principio secondo cui la legittimità di una decisione deve essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di prova esistenti al momento della sua adozione, vale a dire, nel caso di specie, gli elementi contenuti nella decisione impugnata ed eventualmente illustrati nella decisione di rigetto del reclamo, in cui l'autorità che ha il potere di nomina ha confermato che la situazione della ricorrente doveva essere trattata come assenza ingiustificata.

101 Inoltre, il Tribunale avrebbe ecceduto la propria competenza, avendo sostituito la propria motivazione a quella utilizzata dall'autorità che ha il potere di nomina. Esso avrebbe quindi statuito ultra petita, inserendo una motivazione inesistente nella decisione impugnata e respingendo, su tale base, il ricorso di annullamento, in violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia, dell'articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte, nonché dell'articolo 76, lettere d) ed e), e

dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, l'ultra petita non si limita all'esistenza di una situazione in cui il Tribunale statuisce su una questione che va oltre quanto gli è stato sottoposto (sentenza del 22 giugno 2023, [DI/BCE](#), C-513/21 P, EU:C:2023:500, punto 66).

102 Quanto alla violazione dell'autorità di cosa giudicata connessa alla sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), la Corte, in tale sentenza, ha esplicitamente respinto qualsiasi violazione dell'articolo 21, primo comma, dell'articolo 55, paragrafo 1, e dell'articolo 60, primo comma, dello Statuto. Il Tribunale non poteva pertanto concludere, al punto 161 della sentenza impugnata, per una violazione di tali disposizioni a causa di assenze ingiustificate, definitivamente dichiarate inesistenti. Ciò solleverebbe anche la questione della proporzionalità della sanzione, dato che, al punto 248 della sentenza impugnata, sulla base di manifesti errori di valutazione e in violazione delle norme richiamate nel terzo motivo di impugnazione in primo grado, in particolare sostituendo una motivazione falsa a quella della decisione impugnata e violando il principio dell'autorità della cosa giudicata, il Tribunale ha deciso che l'AIPN aveva dimostrato il carattere appropriato e, di conseguenza, proporzionato della sanzione inflitta.

103 Inoltre, la ricorrente sostiene che, ritenendo, ai punti 230 e 241 della sentenza impugnata, di non aver dimostrato l'esistenza di circostanze attenuanti, il Tribunale non ha tratto tutte le conseguenze giuridiche dal fascicolo sottopostogli. Esso ha quindi erroneamente ritenuto, ai punti 170-175, 202-206 e 239 della sentenza impugnata, che l'esistenza di circostanze comprovate relative alla decisione impugnata sarebbe rimasta inoperante in considerazione di diverse violazioni dello Statuto "di per sé esistenti". Poiché una circostanza attenuante è un fatto idoneo ad attenuare la gravità di un'infrazione, lasciato alla discrezionalità del giudice, rifiutare, in linea di principio, di tener conto di tali circostanze costituirebbe un errore di diritto che giustificerebbe di per sé l'annullamento della sentenza impugnata. Allo stesso modo, il Tribunale, ai punti da 191 a 196 della sentenza impugnata, ha confutato elementi contestuali, senza trarne alcuna conclusione, ai punti da 230 a 232 della sentenza impugnata, relativi alle circostanze attenuanti.

104 Il SEAE ritiene che la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione debbano essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

– *Valutazione della Corte*

105 In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto, al punto 149 della sentenza ^{gennaio} impugnata, che, nel periodo compreso tra il 1° e il 14 luglio 2017, fossero state constatate assenze fisiche da parte del suo superiore gerarchico, il che è, da un lato, in contraddizione con quanto constatato al punto 141 di tale sentenza e, dall'altro, contrario alla motivazione della decisione impugnata. Così facendo, il Tribunale avrebbe ecceduto la propria competenza e statuito ultra petita, snaturando la motivazione di tale decisione, sostituendola con un'altra motivazione e includendo una motivazione inesistente o, quantomeno, qualificando i fatti in modo erroneo e contraddittorio.

106 A tale riguardo, occorre ricordare che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova pertinenti non costituisce, salvo in caso di snaturamento degli stessi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#), C-171/20 P, EU:C:2022:154, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato gli elementi dedotti per dimostrare la realtà delle sue assenze fisiche illegittime.

107 In ogni caso, l'argomentazione del ricorrente si fonda su un'erronea lettura della sentenza impugnata. Infatti, al punto 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il SEAE, da un lato, ha ritenuto, in una decisione di rigetto di un reclamo relativo a una trattenuta sullo stipendio, oggetto dell'ordinanza del 29 gennaio 2020, [WV/SEAE](#) (T-471/18, EU:T:2020:26), e della sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), che un funzionario che dichiara la propria intenzione di non assistere i propri superiori e di non svolgere i compiti assegnatigli si trovi in una situazione di assenza ingiustificata e, dall'altro, ha dedotto da tale inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 21, primo comma, e dall'articolo 55 dello Statuto dei funzionari che il ricorrente si trovava in una situazione di assenza illegittima, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.

- 108 Tuttavia, nella sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), la Corte non ha confermato tali conclusioni del Tribunale, ma, come affermato dal Tribunale al punto 144 della sentenza impugnata, ha dichiarato che una trattenuta sullo stipendio ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto poteva essere basata solo sull'assenza fisica del funzionario interessato dal suo luogo di lavoro. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in tale sentenza la Corte non si è pronunciata sulla questione se l'assenza fisica del ricorrente si fosse effettivamente verificata.
- 109 Ai punti da 145 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il modo in cui le assenze del ricorrente erano state calcolate dal SEAE e ha deciso che, nell'ambito della sanzione disciplinare e non in quello della trattenuta sullo stipendio, il ricorrente era stato fisicamente assente per 71,5 giorni dai locali del SEAE, senza essere stato autorizzato a farlo, assenze che costituivano una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 21, primo comma, dall'articolo 55, paragrafo 1, e dall'articolo 60, primo comma, dello Statuto, come riportati nella decisione impugnata. La Corte ha chiaramente affermato, al punto 159 della sentenza impugnata, senza contraddirsi, che, per quanto riguarda le assenze fisiche, quando la ricorrente era fisicamente assente, senza essere stata autorizzata a farlo, essa è venuta meno al suo obbligo legale di assistere i superiori e di svolgere i compiti che le sono stati assegnati, previsto dal primo comma dell'articolo 21, nonché a quello di essere a disposizione dell'istituzione interessata, previsto dall'articolo 55, paragrafo 1.
- 110 L'argomento della ricorrente richiamato al punto 105 della presente sentenza deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondato.
- 111 In secondo luogo, occorre rilevare che la violazione del principio di cosa giudicata che il Tribunale avrebbe commesso al punto 161 della sentenza impugnata si fonda su un'erronea lettura della sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153). In quest'ultima sentenza, infatti, il Tribunale non ha respinto la censura relativa all'errata applicazione dell'articolo 60 dello Statuto. Ha annullato la decisione relativa alla trattenuta sullo stipendio in questione a causa di un errore di diritto nel ragionamento del SEAE, confermato dal Tribunale, consistente nell'equiparare l'inadempimento degli obblighi incombenti al funzionario ai sensi degli articoli 21 e 55 dello Statuto a un'«assenza illegittima» ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto. Tuttavia, occorre rilevare, come ha fatto il Tribunale al punto 144 della sentenza impugnata, che, pur avendo annullato tale decisione, la Corte non si è pronunciata sulla realtà delle assenze fisiche del ricorrente. Pertanto, l'argomento del ricorrente secondo cui le assenze irregolari in questione sarebbero state dichiarate "definitivamente inesistenti" dalla Corte nella sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), è manifestamente infondato.
- 112 Ai punti da 146 a 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un'analisi approfondita delle assenze fisiche della ricorrente al fine di confermarne la fondatezza materiale e di constatare che, nell'ambito della sanzione disciplinare, la ricorrente era stata assente ingiustificata per 71,5 giorni, nel periodo compreso tra il 1° ^{gennaio} e il 14 luglio 2017. Successivamente, al fine di giustificare la qualificazione giuridica dei fatti contestati adottata dal SEAE nella decisione impugnata, il Tribunale ha constatato, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, da un lato, che, quando si è assentata fisicamente dai locali del SEAE, senza essere stata autorizzata a farlo, la ricorrente è venuta meno agli obblighi statutari di assistere i suoi superiori e di svolgere i compiti che le sono stati assegnati, come previsto dall'articolo 21, primo comma, dello Statuto, e a quello di essere a disposizione dell'istituzione interessata, come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto. Statuto del personale e, dall'altro, che le assenze fisiche non autorizzate del ricorrente costituivano una violazione dell'articolo 60 dello Statuto del personale.
- 113 Pertanto, il Tribunale ha giustamente spiegato, al punto 149 della sentenza impugnata, che il fatto che, nella sentenza del 3 marzo 2022, [WV/SEAE](#) (C-162/20 P, EU:C:2022:153), la Corte abbia dichiarato che non è ammissibile procedere a una trattenuta sullo stipendio, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, a causa dell'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 21, primo comma, e dall'articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto, non invalida il riferimento, fatto nella decisione impugnata, alle assenze fisiche del ricorrente constatate nel periodo compreso tra il 1° ^{gennaio} e il 14 luglio 2017.

- 114 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti, occorre ricordare che, ai punti da 216 a 247 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la decisione controversa e ha dichiarato che, adottandola, il SEAE non aveva commesso un errore manifesto di valutazione e che, alla luce della constatazione della definitiva rottura del rapporto di fiducia tra il SEAE e il ricorrente, nonché dell'esame dei criteri elencati all'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto, la decisione controversa era appropriata e proporzionata. Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 248 della sentenza impugnata, che, poiché il ricorrente non aveva dimostrato un siffatto errore, non sussistevano elementi che consentissero di ritenere che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto al comportamento contestato.
- 115 Tuttavia, a parte gli argomenti della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ecceduto i propri limiti di competenza, avrebbe statuito ultra petita e avrebbe violato il principio di cosa giudicata, respinti ai punti 110 e 111 della presente sentenza, la ricorrente non deduce, con il suo secondo motivo di impugnazione, alcun altro argomento idoneo a rimettere in discussione tale valutazione giuridica del Tribunale.
- 116 Quanto alle asserite circostanze attenuanti, poiché il Tribunale non ha tratto tutte le conseguenze giuridiche dal caso sottopostogli, è sufficiente rilevare che la ricorrente non individua l'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella sua valutazione. Essa limita la sua argomentazione alle discriminazioni e alle molestie che avrebbe subito nonché alle dicerie e all'antisemitismo di cui sarebbe stata vittima, facendo riferimento alla dichiarazione contenuta nel suo ricorso al Tribunale.
- 117 Pertanto, la ricorrente chiede, in realtà, un semplice riesame degli argomenti presentati in tale ricorso, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte nell'ambito di un ricorso.
- 118 Di conseguenza, la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.
- 119 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, così come, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

Sui costi

- 120 L'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che, quando l'impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 121 Poiché il SEAE ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e quest'ultima è rimasta soccombente nel suo ricorso, quest'ultima deve essere condannata alle spese.

Per tali motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e ordina:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La WV è condannata a pagare le spese.**

Kumin

Biltgen

Ziemele

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 2 ottobre 2025.

L'impiegato

Il Presidente della Camera

A. Calot Escobar

A. Kumin

* Lingua procedurale: francese.